

Indegnità a succedere

# Sospensione dalla successione e indegnità a succedere dichiarata dal giudice penale

di Angelo Busani e Alessandro Currao

Dopo aver evidenziato il fondamento delle novità introdotte dall'art. 5, L. 11 gennaio 2018, n. 4 ("Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici"), si propone un'analisi ragionata della disciplina contenuta nei nuovi artt. 463 *bis* c.c. ("Sospensione dalla successione") e 537 *bis* c.p.p. ("Indegnità a succedere"), che ha disposto rilevanti innovazioni in materia di indegnità a succedere. L'obiettivo che il legislatore ha inteso raggiungere mediante l'introduzione della suddetta disciplina è stato quello di riconoscere, in ambito civilistico, una speciale tutela in favore dei familiari delle vittime di crimini domestici, eliminando la necessità che costoro debbano avviare un autonomo e distinto processo civile (rispetto a quello penale) affinché l'autore del reato possa essere dichiarato quale indegno a succedere rispetto alla vittima del reato stesso.

## L'indegnità a succedere quale forma di tutela degli "orfani per crimini domestici"

Con la L. 11 gennaio 2018, n. 4 (intitolata "Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici" ed entrata in vigore il 16 febbraio 2018), il legislatore ha introdotto una serie di rilevanti novità normative, in ambito sia civilistico

che penalistico, con l'obiettivo di dettare un'adeguata tutela per i cosiddetti "orfani per crimini domestici" e, cioè, per gli stretti congiunti delle vittime di delitti compiuti in ambito familiare (1): la frequenza di questi episodi (2), la considerazione che essi sono socialmente reputati sempre più ripugnanti (si allude, in particolare, al cosiddetto "femminicidio"), la presa d'atto delle gravissime conseguenze che essi provocano nella sfera psicologica, fisica, relazionale e scolastica di questi soggetti sono probabilmente i fattori che

(1) L'esatta individuazione dei soggetti rientranti nella categoria degli "orfani per crimini domestici" appare alquanto incerta poiché, se, da un lato, all'art. 1 della legge in commento (che disciplina il "Gratuito patrocinio") il legislatore sembrerebbe aver individuato detti soggetti con i "figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di un omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge di questi, anche legalmente separato o divorziato, o dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza", dall'altro lato, esaminando l'ambito soggettivo delineato dal nuovo art. 463 *bis* c.c., la categoria sembra essere ben più ampia rispetto a quella dei figli della persona vittima di omicidio o femminicidio, come dimostrato dal fatto che, mentre il primo comma dell'art. 463 *bis* c.c. si riferisce solamente al "coniuge, anche legalmente separato, nonché [al]la parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile [...]", il comma 2 dell'art. 463 *bis* c.c., invece, estende la normativa anche ai "casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella". In

dottrina, condivide questa lettura estensiva anche R. Omodei Salè, *Il nuovo istituto della "Sospensione dalla successione" (art. 463 bis, c.c.)*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 5, 1144-1147, il quale ritiene che la disciplina contenuta all'art. 463 *bis*, c.c., "non sia, in realtà, specificamente diretta a salvaguardare gli interessi successori degli orfani per crimini domestici, bensì più generalmente intervenga [...], a fronte di determinate gravi condotte a rilevanza penale tenute, nei confronti dell'ereditando, dai suoi più stretti congiunti".

(2) Cfr., sul punto, N. Folla, *Orfani di crimini domestici: ora una legge li tutela, li sostiene e rompe il silenzio*, in *Fam. dir.*, 2018, 5, 517, ove si legge che i "ricercatori e gli studiosi hanno messo in luce l'impatto devastante che i femminicidi generano nella sfera psicologica, fisica, relazionale e scolastica degli orfani, al quale si sommano poi le difficoltà che scaturiscono sul fronte giuridico in ordine ad aspetti legali, come la decadenza dalla responsabilità genitoriale, l'affidamento del minore o la designazione del tutore; profili, questi ultimi, complicati e delicati sempre, ma che, com'è intuibile, e come diremo, in queste vicende, risultano decisamente problematici".

maggiormente hanno indotto il legislatore a elaborare una disciplina che, per quanto possibile, contribuisca a proteggere queste situazioni (3); e ciò, non solo mediante l'introduzione di sanzioni penali che disincentivano e, comunque, puniscano la violenza domestica, ma anche derivando dalla commissione di delitti infra-familiari notevoli conseguenze sul piano civilistico.

In particolare, qui interessa notare che, la L. 11 gennaio 2018, n. 4, ha apportato rilevanti novità nella normativa dell'indegnità a succedere (disciplinata agli artt. 463 ss. c.c.), per effetto della quale, come noto, viene "escluso dalla successione" il soggetto che abbia tenuto, in danno del *de cuius* o di suoi stretti congiunti, uno tra i comportamenti elencati all'art. 463 c.c. (4): più precisamente, sono stati introdotti il nuovo articolo 463 *bis* del codice civile (rubricato "Sospensione dalla successione") e il nuovo articolo 537 *bis* del codice di procedura penale (rubricato "Indegnità a succedere") recanti una disciplina che pare aver comportato, almeno parzialmente, un mutamento dell'ordinaria operatività dell'indegnità a succedere (5).

### **La ratio sottesa ai nuovi artt. 463 *bis* c.c. e 537 *bis* c.p.p.**

Prima di procedere all'analisi della nuova normativa introdotta dalla L. n. 4/2018, appare opportuno comprendere quale sia stata la ragione che ha sospinto il legislatore a intervenire, con norme di matrice

civilistica (innovando la disciplina dell'indegnità a succedere), per disciplinare un ambito, prettamente penalistico, come quello della tutela degli "orfani per crimini domestici": al riguardo, appare evidente che il legislatore ha inteso recare rimedio alla situazione degli orfani di crimini domestici (per tali intendendosi - come già sopra accennato - non solo i figli della persona vittima di omicidio o femminicidio, ma anche tutti i suoi stretti congiunti) che possono trovarsi a essere chiamati alla successione *mortis causa* della vittima in concorso con il colpevole del reato (e, cioè, unitamente a colui che si è reso autore dell'omicidio o del femminicidio: si pensi, ad esempio, al caso in cui un soggetto muoia per mano del suo coniuge).

Un esempio concreto può essere di aiuto per una migliore comprensione della fattispecie in commento: se, a seguito di una lite familiare tra i coniugi Tizio e Caia (genitori del minore Tizietto), Tizio uccide Caia, sia Tizio che Tizietto divengono chiamati alla successione di Caia; a questo riguardo, a nulla rileva che Caio, coniuge della defunta, sia autore del femminicidio, poiché la sanzione civilistica dell'indegnità costituisce non un'ipotesi di incapacità a succedere (la quale comporterebbe una carenza di delazione in capo Caio), ma una causa di esclusione dalla successione che opera *ex post* (6). In altri termini, affinché possa trovare applicazione la sanzione civilistica dell'indegnità è necessario che sia

(3) Per un'ampia analisi della questione della tutela degli orfani di femminicidio, si rinvia a N. Folla, *Orfani di crimini domestici: ora una legge li tutela, li sostiene e rompe il silenzio*, in *Fam. dir.*, 2018, 5, 517 ss.; L. Bellanova, *La nuova tutela degli orfani per crimini domestici (l. 11 gennaio 2018, n. 4)*, in *Studium iuris*, 2018, 11, 1294 ss.

(4) L'indegnità, pertanto, consiste nella sanzione che l'ordinamento prevede per il caso in cui un chiamato abbia posto in essere un comportamento particolarmente riprovevole nei confronti del *de cuius*; tale fattispecie configura, più precisamente, una sanzione civile nell'interesse pubblico, essendo prevista da una norma civile e non penale. Cfr., sul punto, L. Ferri, *Successioni in generale*, Art. 456-511, in A. Scialoja - G. Branca (a cura di), *Comm. cod. civ.*, Bologna-Roma, 1997, 166.

(5) Si consideri, inoltre, che un ulteriore riferimento all'indegnità sembra essere riportato all'art. 13, L. 11 gennaio 2018, n. 4, il quale recita: "I figli della vittima del reato di cui all'art. 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale possono chiedere la modificazione del proprio cognome con quello del genitore condannato in via definitiva. Ai fini del comma 1, la domanda di modificazione del cognome per indegnità del genitore è presentata, a norma dell'articolo 89 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, personalmente dal figlio maggiorenne o, previa autorizzazione del giudice tutelare, dal tutore del figlio minore".

(6) In questo senso è orientata la prevalente dottrina (cfr. L. Barassi, *Le successioni per causa di morte*, Milano, 1947, 53; G. Azzariti, *Le successioni e le donazioni, Libro II del Codice Civile*,

Napoli, 1982, 39; L. Cariota Ferrara, *Le successioni per causa di morte. Parte generale*, III, Napoli, 1985, 297), e anche la giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 25 febbraio 2019, n. 5411, in *Rep. Foro it.*, voce *Successione ereditaria*, n. 12, secondo cui: "L'indegnità a succedere prevista dall'art. 463 c.c., pur essendo operativa *ipso iure*, non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere dichiarata su domanda dell'interessato, atteso che essa non è uno *status* del soggetto, né un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma una qualifica di un comportamento che si sostanzia in una sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico e dà luogo ad una causa di esclusione dalla successione; pertanto, essendo effetto di una pronuncia di natura costitutiva, può aversi per verificata soltanto al momento del passaggio in giudicato della relativa sentenza; se tale giudicato si forma quando sia pendente in grado di appello un diverso giudizio avente ad oggetto la pretesa di un creditore del *de cuius*, la negazione della qualità di erede operata dal convenuto, in ragione della suddetta indegnità, è una mera deduzione difensiva su un fatto costitutivo della domanda attrice, l'inammissibilità della quale va valutata ai sensi dell'art. 345, 2° comma, c.p.c."; Cass., 29 marzo 2006, n. 7266, in *Giust. civ.*, 2007, I, 939, con nota di G. Vidiri, *L'azione di indegnità a succedere è soggetta a prescrizione?*, nella cui massima si afferma che l'indegnità "non è uno *'status'* connotato al soggetto che si assume essere indegno a succedere, ma una qualificazione di un comportamento del soggetto medesimo che deve essere data dal giudice a seguito dell'accertamento del fatto che integra quella determinata ipotesi di indegnità dedotta in giudizio, e che si sostanzia in una vera e propria sanzione civile di carattere patrimoniale avente un

avviato un distinto e autonomo procedimento civile che si concluda con una sentenza, di natura costitutiva, la quale dichiari il colpevole del reato “escluso dalla successione” della sua vittima; e poiché, *medio tempore*, quest’ultimo è pienamente capace di succedere, ben potrebbe accadere che il medesimo accetti l’eredità della sua vittima nonché disponga dei beni in essa compresi.

L’obiettivo, dunque, che il legislatore ha inteso raggiungere mediante l’introduzione degli artt. 463 *bis* c.c., e 537 *bis* c.p.p. (la cui disciplina viene esaminata nelle pagine che seguono), è stato quello di far sì che - con riguardo al tema della protezione dei familiari delle vittime di crimini domestici - l’indegnità a succedere possa qualificarsi come una sanzione operante in via automatica per il soggetto autore del reato, senza che si renda necessario avviare un autonomo e successivo processo civile e senza, quindi, la necessità di attendere una pronuncia *ad hoc* in tal senso; detto in altri termini, si è inteso impedire la situazione sintetizzata nel brocardo secondo cui “*indignus potest capere sed non potest retinere*”, e ciò, appunto, al fine sia di evitare che gli “orfani per crimini domestici” vengano a essere chiamati, nella successione *mortis causa* della vittima, in concorso con il colpevole del reato stesso; sia di rendere immediatamente operativa, nei confronti dell’autore del reato, la sanzione civilistica dell’indegnità (impedendo a quest’ultimo di accettare l’eredità e disporre, *medio tempore*, dei beni ereditari) (7).

### Il nuovo art. 537 *bis* c.p.p.: l’“*Indegnità a succedere*” dichiarata dal giudice penale

Prendendo, dunque, avvio, nell’analisi delle novità introdotte dalla L. n. 4/2018, dalla normativa di cui all’art. 537 *bis* c.p.p. (secondo cui “[q]uando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall’art. 463 del codice civile, il giudice dichiara l’indegnità dell’imputato a succedere”), vi è da rilevare che l’indegnità di un soggetto, penalmente condannato per aver commesso - nei confronti della persona della cui successione si tratta o del suo coniuge o di un suo discendente o ascendente - “uno dei fatti previsti dall’art. 463 del codice civile”, è dichiarata direttamente dal giudice penale, senza che vi sia più la necessità di avviare un autonomo (e successivo) processo civile.

Seppur, a una prima lettura, la principale innovazione derivante dall’introduzione di detto art. 537 *bis* c.p.p., sembrerebbe risiedere proprio nel fatto che la sanzione dell’indegnità a succedere (nell’ipotesi, si ripete, in cui un soggetto venga condannato per aver commesso uno dei fatti penalmente rilevanti di cui all’art. 463 c.c.) sia dichiarata dal giudice penale (anziché dal giudice civile) a un esame più approfondito, in realtà, emerge un’innovazione assai più significativa: considerato, infatti, che la disciplina contenuta al nuovo art. 537 *bis* c.p.p. è destinata a trovare applicazione in tutte le ipotesi in cui un soggetto venga ad essere penalmente condannato per aver commesso “uno dei fatti previsti dall’art. 463 c.c.”; e considerato, altresì, che, tra questi “fatti previsti dall’art. 463 c.c.”, rientra anche il delitto di

fondamento pubblicistico”; Cass. 16 febbraio 2005, n. 3096, in *Fam. Pers. Succ.*, 2005, 2, 141, con nota di A. Natale, *La pronuncia postuma di indegnità a succedere*, secondo cui: “La sentenza che dichiara l’indegnità ha natura costitutiva e anche carattere retroattivo, com’è testimoniato dal fatto che l’erede indegno che abbia di fatto goduto dell’eredità del *de cuius* deve restituire non solo l’eredità, ma anche i frutti pervenutigli dopo l’apertura della successione (art. 464 c.c.). La circostanza che la sentenza operi *ex tunc*, escludendo l’indegno dalla successione, impedisce che il patrimonio del *de cuius* possa essere ritenuto nel patrimonio dell’indegno, per cui, salvi i casi di successione per rappresentazione, non può l’indegno lasciare ai suoi eredi ciò che non è nel suo patrimonio: è possibile procedere all’accertamento delle condizioni per applicare la sanzione dell’indegnità a succedere anche quando il soggetto asseritamente indegno non sia più in vita”. Peraltro, secondo parte minoritaria della dottrina (cfr. L. Ferri, *Successioni in generale*, Art. 456-511, in *Comm. cod. civ.*, a cura di Scialoja - Branca, Bologna-Roma, 1997, 162; A. Cicu, *Successioni per causa di morte. Parte generale*, in *Tratt. Dir. civ. e comm.*, diretto da A. Cicu - F. Messineo, Milano, 1961, 162), l’indegnità costituisce un fatto impeditivo della delazione e, cioè, un’ipotesi di incapacità a succedere che opera automaticamente all’apertura della successione: secondo tale orientamento, dunque, la sentenza che pronuncia l’indegnità avrebbe natura

meramente dichiarativa, ossia di accertamento di un effetto già prodottosi nella realtà.

Altra autorevole dottrina (cfr. G. Grosso - A. Burdese, *Le successioni, Parte generale*, in *Tratt. Dir. Civ. italiano*, a cura di Vassalli, Torino, 1977, 101 ss.), infine, ricostruisce l’istituto in esame distinguendo a seconda che la causa dell’indegnità si verifichi in un periodo anteriore o posteriore alla morte della persona della cui eredità si tratta: secondo tale ricostruzione, quando il fatto pregiudizievole è posto in essere prima dell’apertura della successione vi sarebbe esclusione automatica dell’indegno dalla successione (ad esempio nel caso in cui la causa dell’indegnità sia la falsa testimonianza, in sede di processo penale, contro la persona della cui eredità si tratta) e al contrario, nel caso di comportamenti successivi all’apertura della successione opererebbe solo a seguito dell’accertamento del giudice (si pensi, ad esempio, alla sottrazione della scheda testamentaria operata dal chiamato *ex lege* a danno di un soggetto istituito erede).

(7) Cfr., sul punto, R. Omodei Salè, *Il nuovo istituto della “Sospensione dalla successione” (art. 463 bis, c.c.)*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 5, 1147, secondo il quale la nuova misura rivestirebbe “natura *lato sensu* cautelare, posto che, in presenza di una indagine riguardante il compimento dei gravi delitti dalla stessa contemplati, al fine di evitare che il familiare sospettato di avere commesso quei reati possa, anche solo di fatto e in via temporanea, trarre vantaggio dalla eredità della persona offesa”.

omicidio solamente “tentato” (8), ne deriva, allora, che la sanzione dell’indegnità a succedere può ora essere “dichiarata” - dal giudice penale - anche prima dell’apertura della successione della vittima del reato. Si pensi, ad esempio, al caso in cui Tizio, al fine di succedere nell’eredità del padre Sempronio, tenti di ucciderlo, venendo così penalmente condannato per il reato di tentato omicidio; in questo caso, ai sensi del nuovo art. 537 bis c.p.p., il giudice penale può dichiarare Tizio come indegno a succedere nei confronti del padre Sempronio, pur essendo quest’ultimo ancora in vita. Si tratta di un aspetto estremamente innovativo della disciplina dell’indegnità, poiché, come si è detto, fino all’entrata in vigore della L. n. 4/2018, si considerava come prevalente il principio secondo cui la sanzione dell’indegnità a succedere operasse come una causa di esclusione dalla successione rilevabile *ex post*, la quale, quindi, poteva essere comminata solamente in un momento successivo all’apertura della successione della vittima.

Un interrogativo, a questo punto, sorge spontaneo: alla luce del nuovo art. 537 bis c.p.p., è ancora possibile considerare l’indegnità a succedere - seppur per le sole ipotesi in cui essa sia dichiarata dal giudice penale (“[q]uando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall’art. 463 del codice civile”) - come una causa di esclusione dalla successione (la quale, cioè, operi *ex post*, per effetto di una sentenza di natura costitutiva)? La risposta, sul punto, pare dover essere negativa, come sembrerebbe potersi desumere dalle seguenti considerazioni:

a) anzitutto, si è già detto che, a seguito dell’introduzione del nuovo art. 537 bis c.p.p., l’indegnità a succedere può ora essere dichiarata anche in un momento antecedente all’apertura della successione della persona della cui eredità si tratta (e ciò, come è stato appena sopra detto, nell’ipotesi in cui un soggetto sia stato condannato per aver commesso il reato di omicidio tentato, nei confronti della persona della cui eredità si tratta); da ciò, quindi, dovrebbe desumersi che l’indegnità a succedere diviene qualificabile come una fattispecie di incapacità a succedere e,

cioè, come una sanzione generativa di un vero e proprio impedimento al sorgere della vocazione e della delazione ereditaria;

b) analizzando, inoltre, il dato letterale del nuovo art. 537 bis c.p.p., emerge che il legislatore, quando ha inteso riferirsi alla pronuncia con cui il giudice penale commina la sanzione dell’indegnità a succedere, ha utilizzato il termine “dichiara”, quasi a voler appunto sottolineare la natura dichiarativa, e non costitutiva, della sentenza di indegnità; e ciò, ancora una volta, confermerebbe la natura dell’indegnità come una fattispecie di incapacità a succedere piuttosto che come causa di esclusione dalla successione che opera *ex post* (9).

Oggi parrebbe, pertanto, doversi concludere che, in tutte le ipotesi in cui un soggetto venga penalmente condannato per uno dei fatti di cui all’art. 463 c.c. (e quindi venga “dichiarato” indegno dal giudice penale, ai sensi del nuovo art. 537 bis c.p.p.), costui non debba più essere annoverato tra i soggetti chiamati all’eredità della sua vittima e, quindi, non possa in alcun modo accettare l’eredità né disporre dei beni in essa ricompresi (10).

### **Il nuovo art. 463 bis c.c.: la “sospensione” e l’“esclusione” dalla successione**

Come si è accennato poc’anzi, con la L. n. 4/2018 è stato altresì introdotto il nuovo art. 463 bis c.c. (rubricato “Sospensione dalla successione”), anch’esso con lo scopo di conferire protezione agli stretti congiunti del soggetto che si sia reso autore di determinati crimini domestici, eliminando il rischio che costui possa giovare dell’eredità della sua vittima nel periodo intercorrente tra l’apertura della successione di quest’ultima e la pronuncia della sentenza di indegnità a succedere; dispone, infatti, il comma 1, dell’art. 463 bis c.c., che “[s]ono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell’unione civile indagati per l’omicidio volontario o tentato nei confronti dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa

(8) Ai sensi dell’art. 463, comma 1, n. 1, c.c., infatti, “[è] escluso dalla successione come indegno: 1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima [...]”.

(9) In realtà la locuzione “dichiara” è piuttosto ambigua, in quanto potrebbe richiamarsi tanto a sostegno della tesi che riconosce natura dichiarativa alla sentenza di indegnità (nel senso che il giudice penale si limita a prendere atto dell’indegnità del condannato, la quale si è già verificata per effetto automatico della legge); quanto a sostegno della diversa tesi che riconosce natura

costitutiva (nel senso che è per effetto della pronuncia giudiziale di indegnità che viene comminata all’imputato, oltre alla pena principale, la sanzione dell’indegnità a succedere).

(10) Nello stesso senso, R. Omodei Salè, *Il nuovo istituto della “Sospensione dalla successione” (art. 463 bis, c.c.)*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 5, 1169-1170, secondo il quale: “Entrambi questi indici normativi, congiuntamente considerati, appaiono, pertanto, deporre nel senso che la indegnità operi *ipso iure*, alla stessa stregua di una forma (sia pure peculiare) di incapacità di succedere”.

luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice”.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui Tizio uccida la moglie Caia e sia chiamato alla successione di quest'ultima: egli - come già osservato - nel periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la pronuncia della sentenza di indegnità potrebbe accettare l'eredità della defunta Caia e, di conseguenza, disporre dei beni in essa compresi. Ebbene, al fine di evitare questa situazione, con il nuovo art. 463 bis c.c. è stato previsto che:

a) egli dovrà considerarsi “sospeso” dalla successione della persona della cui eredità si tratta, a far tempo dal momento in cui risulti “indagato” (e, cioè, iscritto nel “registro degli indagati”, di cui all'art. 335 c.p.p.) per il delitto di “omicidio volontario o tentato”, commesso nei confronti dell'altro coniuge (oppure dell'altra parte dell'unione civile, di uno o entrambi i genitori, o di un fratello o una sorella), e fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento;

b) egli sarà dichiarato definitivamente “escluso dalla successione ai sensi dell'art. 463”, nel momento in cui il giudice penale pronunci, nei suoi confronti (e, cioè, nei confronti di colui che risulti già essere “sospeso” dalla successione della persona della cui eredità si tratta), una sentenza di condanna (o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.).

Si rende opportuno, a questo punto, procedere a un'analisi specifica delle due fattispecie appena richiamate.

### La “Sospensione dalla successione”: operatività e ambito di applicazione

Con riferimento alla nuova sanzione della “Sospensione dalla successione”, il predetto art. 463 bis c.c., ha introdotto, dunque, una speciale tutela, di carattere preventivo, applicabile *ipso iure* a partire dal momento in cui una persona sia indagata per i reati di omicidio (11), “volontario o tentato”, commesso nei confronti del proprio coniuge (anche legalmente separato), dell'altra parte dell'unione civile, di uno o entrambi i genitori o, infine, di un fratello o una sorella (12). Si tratta, dunque, di una particolare sanzione che produce i suoi effetti per tutta la durata del processo penale e, cioè, a partire dal momento di iscrizione nel registro degli indagati fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna o di proscioglimento.

Si consideri, peraltro, che, essendovi la necessità di rendere noto ai terzi che la delazione dell'indagato risulta temporaneamente “sospesa”, al comma 3 del nuovo art. 463 bis c.c., è stato, inoltre, previsto che “[i]l pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, [debba comunicare] senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo”, dovendosi, quindi, concludere nel senso che, pur trattandosi di una sanzione applicabile *ipso iure*, essa, in ogni caso, produrrà i suoi effetti a partire dal momento in cui sia stata effettuata tale comunicazione (13).

Va poi rilevato che la nuova sanzione della “Sospensione dalla successione” (art. 463 bis c.c.) presenta un ambito di applicazione più ristretto rispetto alle fattispecie elencate ai nn. 1), 2), e 3) dell'art. 463 c.c., e

(11) Nel senso che sia proprio il momento dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato quello rilevante ai fini della produzione degli effetti della nuova “Sospensione dalla successione”, si vedano anche: F. Di Marzio, *sub* art. 463 bis, in *Codice Civile Commentato*, Milano, 2018, 453 ss., secondo il quale non potrebbe ravvisarsi nel disposto della legge alcuna traccia circa l'intenzione del legislatore di “istituire un procedimento, destinato a svolgersi dinanzi al tribunale dell'aperta successione, volto alla dichiarazione di sospensione”; e R. Omodei Salè, *Il nuovo istituto della “Sospensione dalla successione” (art. 463 bis, c.c.)*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 5, 1149, secondo il quale, considerando che il nuovo art. 463 bis c.c. dispone che i soggetti indagati “[s]ono sospesi” (e non già “possono” o “debbono” essere sospesi), parrebbe doversi concludere “nel senso che si tratti di un effetto verificantesi *ex lege*, senza, quindi, che occorra una pronuncia costitutiva specificamente diretta a sospendere i soggetti medesimi dalla successione”.

In senso contrario, invece, F. Oliviero, “Sospensione dalla successione” e indegnità: a proposito dell'art. 5, legge 11 gennaio 2018, n. 4, in *Nuove leggi civ.*, 2019, 2, 327-328, secondo il quale “la sospensione dalla successione del soggetto sottoposto ad

indagine non consegue *ipso iure* all'iscrizione *ex* art. 335 c.p.p., né alla comunicazione della stessa alla cancelleria del tribunale del luogo di apertura della successione” ritenendo preferibile che “la sospensione intervenga allorché il tribunale civile - presa conoscenza della *notitia criminis* ai sensi dell'art. 463 bis, comma 3, c.c. - emetta il provvedimento, avente efficacia costitutiva, dichiarativo della sospensione e di contestuale nomina del curatore dell'eredità giacente”.

(12) Ai sensi del comma 2, art. 463 bis c.c., infatti: “Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella”.

(13) Sul punto, cfr. R. Omodei Salè, *Il nuovo istituto della “Sospensione dalla successione” (art. 463 bis, c.c.)*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 5, 1150, secondo il quale, quindi, sembrerebbe doversi ritenere che “essendo la comunicazione in esame testualmente richiesta ai fini della sospensione di cui al presente articolo, la sospensione dalla successione non possa, in realtà, concretamente dispiegare i propri effetti prima che sia stata effettuata tale comunicazione”.

ciò, tanto da un punto di vista oggettivo quanto da un punto di vista soggettivo. In particolare:

a) dal punto di vista oggettivo, la nuova “Sospensione dalla successione” può applicarsi solamente nei confronti di coloro che risultino indagati per i reati di “omicidio volontario o tentato”, non essendo state contemplate, nella nuova norma, le altre fattispecie osservate nell’art. 463 c.c.;

b) dal punto di vista soggettivo, il nuovo art. 463 bis c.c., non comprende, nel proprio ambito applicativo, l’ipotesi in cui il delitto di “omicidio volontario o tentato” sia stato commesso da uno o da entrambi i genitori nei confronti di un figlio.

Al riguardo, si pensi, ad esempio, al caso in cui Tizio si renda autore dell’omicidio del figlio Caio e sia chiamato a succedere (per legge o testamento) alla successione di quest’ultimo; in tal caso, fintanto che Tizio risulti indagato per il suddetto delitto, la nuova sanzione della “Sospensione dalla successione” non può essergli comminata, non sussistendone, come si è detto, il presupposto soggettivo di applicazione; nel momento in cui, però, egli venisse condannato per detto reato, non vi è dubbio che il nuovo art. 537 bis c.p.p. risulterebbe comunque applicabile (poiché, come si è detto, questa norma, a differenza dell’art. 463 bis c.c., fa riferimento “a uno dei fatti previsti dall’art. 463 del codice civile” e, tra questi “fatti”, è ricompreso anche il delitto di omicidio volontario commesso da un genitore, nei confronti del proprio figlio), con la conseguenza che la dichiarazione di indegnità a succedere del genitore, nei confronti della successione del figlio defunto, sarebbe pronunciata, anche in tal caso, dal giudice penale, nell’ambito della stessa sentenza di condanna.

### **Gli effetti della “Sospensione dalla successione”**

L’aspetto senza dubbio più controverso della disciplina in commento è quello che riguarda l’individuazione

degli effetti che derivano dall’applicazione della nuova fattispecie della “Sospensione dalla successione”: il legislatore, infatti, nulla ha stabilito al riguardo, dovendosi, pertanto, capire quali siano le conseguenze che, ai sensi del nuovo art. 463 bis c.c., si verificano nella sfera di colui che risulti “sospeso” dalla successione.

Si ritiene, sul punto, che la questione debba essere esaminata distinguendo a seconda che l’iscrizione nel registro degli indagati avvenga in un momento antecedente o in un momento successivo rispetto all’esercizio, da parte dell’indagato, del diritto di accettare l’eredità: occorre precisare, infatti, che, con riferimento al reato di “omicidio volontario” di uno “stretto congiunto” (nel senso sopra illustrato), potrebbe anche darsi il caso che l’iscrizione nel registro degli indagati avvenga in un momento successivo rispetto a quello di apertura della successione *mortis causa* della vittima; e, in tal caso, nulla esclude che *medio tempore* l’indagato accetti l’eredità della sua vittima. Così, ad esempio, se Tizio si rende autore dell’omicidio della moglie Caia il 10 ottobre 2020, ma viene iscritto nel registro degli indagati il 10 febbraio 2021, potrebbe accadere che, in questo periodo, egli abbia già accettato l’eredità della defunta moglie.

Ebbene, qualora l’iscrizione nel registro degli indagati avvenga in un momento antecedente all’accettazione dell’eredità, si ritiene che gli effetti della nuova “Sospensione dalla successione” consistano proprio nell’inibire, al chiamato-indagato, tanto l’esercizio del diritto di accettare l’eredità (14) quanto l’esercizio dei poteri spettanti al chiamato prima dell’accettazione (di cui all’art. 460 c.c.): si ritiene, in altri termini, che il chiamato “sospeso dalla successione” sia equiparabile a un chiamato sotto condizione sospensiva e che, quindi, non possa esercitare il diritto di accettare l’eredità fino a quando la sua delazione non sia divenuta attuale (15).

Qualora, invece, l’iscrizione nel registro degli indagati avvenga in un momento successivo all’accettazione

(14) Di contrario avviso, invece, R. Omodei Salè, *Il nuovo istituto della “Sospensione dalla successione” (art. 463 bis, c.c.)*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 5, 1151, secondo il quale, “la misura contemplata dall’art. 463-bis c.c. dovrebbe [...] precisamente concretizzarsi nella sospensione della delazione in capo all’indagato, con la conseguenza che, pur potendo costui comunque accettare la eredità, l’effetto acquisitivo risulterebbe temporaneamente sospeso fino a quando non vengano pronunciati decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento”.

(15) Si ritiene, in altri termini, di dover aderire a quell’orientamento dottrinale secondo cui il presupposto indefettibile dell’acquisto dell’eredità consista nell’esistenza di una delazione attuale (e non anche condizionata) a favore del chiamato: si vedano, in questo senso, G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, I, Milano,

2009, 230-232; G. Saporito, *L’accettazione dell’eredità*, in P. Rescigno (a cura di), *Successioni e donazioni*, I, Padova, 1994, 191. Secondo un altro orientamento dottrinale (cfr. G. Perlingieri, *L’accettazione dell’eredità dei cc.dd. chiamati non delati*, in *Fam. pers. succ.*, 2009, 498), avallato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 16 agosto 1993, n. 8737, in *Giust. civ.*, 1994, I, 3229, con nota di D. Rando, *Delazione simultanea e accettazione dei chiamati in subordine*) invece, la delazione attuale configurerebbe un presupposto indefettibile dell’acquisto, ma non dell’accettazione (o meglio, del diritto di accettare) di modo che, ad esempio, un’eventuale accettazione espressa (art. 475 c.c.) posta in essere prima della delazione sarebbe da considerarsi valida, seppur inidonea a determinare l’efficacia acquisitiva.

dell'eredità, gli effetti della "Sospensione dalla successione" sarebbero del tutto peculiari: non essendo possibile, infatti, che sia la stessa qualità di erede a ritenersi "sospesa" (in ossequio al principio generale ben espresso dal brocardo "*semel heres, semper heres*"), ne deriva, allora, che gli effetti della "Sospensione dalla successione" concernono solamente i beni ereditari eventualmente acquisiti dall'erede-indagato: questi, dunque, per tutto il tempo in cui sia "sospeso" dalla successione, perde il potere di disporre dei beni ereditari acquistati per effetto dell'accettazione dell'eredità della sua vittima.

Per quanto concerne, poi, l'amministrazione della eredità durante il periodo in cui l'indagato sia "sospeso" dalla successione, l'art. 463 *bis* c.c. dispone che, in ogni caso, sia nominato "un curatore ai sensi dell'articolo 528" (argomento per la cui trattazione si rinvia al successivo paragrafo).

## **La "Sospensione dalla successione" e la nomina del curatore dell'eredità**

Come si è accennato, il nuovo art. 463 *bis* c.c., dispone che, qualora l'indagato sia "sospeso" dalla successione, è necessario che si proceda "alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528".

Ebbene, nonostante l'imprecisione del dato testuale, sembrerebbe che il legislatore abbia voluto far riferimento all'istituto della curatela dell'eredità giacente senza, però, preoccuparsi di disciplinare l'ipotesi in cui, oltre all'indagato, vi siano anche altri chiamati all'eredità del defunto; in altri termini, sarebbe stata opportuna una specifica presa di posizione normativa in merito alla questione dell'ammissibilità del fenomeno della c.d. "giacenza pro quota" e, cioè, di quella situazione che si verifica qualora, in presenza di più chiamati all'eredità, solamente alcuni risultino essere nel possesso dei beni ereditari (o esercitino i poteri di cui all'art. 460 c.c.).

Parte della dottrina (16) e della giurisprudenza di legittimità (17), infatti, ritengono che non possa procedersi alla nomina del curatore *pro quota* dell'eredità

giacente, considerato che l'attività di amministrazione esercitata dal curatore non possa svolgersi solamente in relazione alla quota indivisa di eredità offerta al chiamato che non si trovi nel possesso dei beni ereditari, ma debba necessariamente riguardare l'intera eredità del defunto.

Nel silenzio del dettato normativo, pertanto, l'interpretazione che si ritiene di dover prediligere è quella di ritenere che il legislatore, mosso dall'intento di riconoscere una speciale tutela alle vittime di crimini domestici, abbia voluto ritenere ammissibile - in relazione al nuovo istituto della "Sospensione dalla successione" (art. 463 *bis* c.c.) - anche la nomina di un curatore *pro quota* dell'eredità giacente (18).

## **La "Sospensione dalla successione" in caso di omicidio tentato**

Anche con riferimento alla nuova sanzione della "Sospensione dalla successione" si rendono opportune alcune considerazioni riguardanti, nello specifico, il delitto di "omicidio tentato" (ove esso sia stato commesso dal reo nei confronti di uno dei suoi "stretti congiunti", nell'accezione di cui sopra): non è chiaro, infatti, in che modo questa sanzione possa, in tal caso, trovare applicazione, considerato che il soggetto "indagato" per questo delitto non può essere considerato come "chiamato all'eredità" (in caso di omicidio tentato, infatti, la successione *mortis causa* della vittima, evidentemente, ancora non si è aperta, proprio perché il delitto è stato solamente "tentato"). Probabilmente, può opinarsi che il legislatore abbia voluto, seppur attecnicamente, riferirsi al caso in cui, nonostante l'omicidio sia stato solo "tentato", la persona offesa sia poi comunque deceduta per altra causa: si pensi, ad esempio, al caso in cui Tizio, durante una lite con il padre Caio, si renda reo del reato di tentato omicidio; e si immagini che, qualche giorno dopo, il padre Caio deceda a seguito di un infarto; ebbene, qualora Tizio venisse indagato per il reato di tentato omicidio del padre, il nuovo art. 463 *bis* c.c., troverebbe comunque applicazione, con la

(16) Cfr. C. Giannattasio, *Delle successioni. Disposizioni generali. Successioni legittime*, in *Comm. cod. civ.*, I, Torino, 1971, 250; F. Messineo, *Manuale di diritto civile e commerciale*, III, 2, Milano, 1952, 319; U. Natoli, *L'amministrazione dei beni ereditari*, Milano, 1968-69, 248.

(17) Cfr. Cass. 22 febbraio 2001, n. 2611, in *Foro it.*, 2001, I, 1877; in *Giust. civ.*, 2001, I, 1199; in *Giur. it.*, 2002, I, 61, con nota di C. Foschini, *Eredità giacente pro quota e tutela del chiamato all'eredità*, secondo cui: "Nel concorso di più chiamati all'eredità, alcuni accettanti ed altri non ancora, non è configurabile un'eredità giacente pro quota, al limitato fine di amministrazione parziale del patrimonio ereditario per la parte eventualmente spettante al mero e concorrente chiamato all'eredità".

(18) Nello stesso senso, cfr. R. Omodei Salè, *Il nuovo istituto della "Sospensione dalla successione" (art. 463 bis, c.c.)*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 5, 1162, secondo il quale: "Sembra potersi affermare che, pure qualora uno dei chiamati abbia adito la eredità, la situazione di giacenza resta, in relazione alle quote non accettate, nondimeno necessaria al fine di tutelare la posizione dei predetti soggetti, considerato come costoro, se non si ammettesse la permanenza in carica di un curatore giudiziale obbligato ad amministrare i beni ereditari, potrebbero soltanto confidare, per evitare l'abbandono e il conseguente depauperamento dei beni medesimi, nella onestà e nella diligenza del chiamato accettante".

conseguenza che, nonostante la morte del *de cuius* sia avvenuta non per causa di omicidio, Tizio deve comunque ritenersi “sospeso” dalla successione.

### La successiva “esclusione” dalla successione

Qualora l’indagato (e, quindi, colui che risulti già “sospeso dalla successione”) venga poi condannato (oppure intervenga un patteggiamento della pena) per “l’omicidio volontario o tentato” del proprio coniuge (anche legalmente separato), dell’altra parte dell’unione civile, oppure di uno dei genitori, o del fratello o della sorella, l’art. 463 *bis* c.c. prevede che “il responsabile” debba considerarsi “escluso dalla successione ai sensi dell’articolo 463 [...]”.

Questa disposizione deve essere letta in combinato disposto con la disciplina introdotta dal nuovo art. 537 *bis* c.p.p., già sopra esaminato: in particolare, seppur la norma di cui al nuovo art. 537 *bis* c.p.p. - nella parte in cui stabilisce che sia “il giudice penale [a dichiarare] l’indegnità dell’imputato a succedere” - si riferisca, esclusivamente, “a uno dei fatti previsti dall’art. 463 del codice civile”, non vi è dubbio che, tra questi fatti, debbano considerarsi ricompresi anche quelli contemplati nel nuovo art. 463 *bis* c.c. Come si è detto poc’anzi, infatti, l’ambito di applicazione di questa disposizione (l’art. 463 *bis* c.c.) è soggettivamente e oggettivamente più ristretto rispetto a quello dell’art. 463 c.c., con la conseguenza che il giudice penale - in forza del nuovo art. 537 *bis* c.p.p., sopra esaminato - può dichiarare indegno anche colui che risulti già “sospeso” dalla successione in forza dell’art. 463 *bis* c.c. (e, cioè, colui che, dopo essere stato indagato e, quindi, “sospeso” dalla successione, sia stato poi condannato per aver commesso il reato di omicidio “volontario o tentato” nei confronti del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile, di uno o entrambi i genitori, di un fratello o una sorella).

Ad esempio, nell’ipotesi in cui Tizio abbia commesso l’omicidio della moglie Tizia e sia chiamato alla di lei successione, egli - dal momento in cui risulti indagato per aver commesso il reato di omicidio volontario della moglie - deve considerarsi “sospeso” dalla successione di quest’ultima (e, come si è detto, non può, dunque, accettare la sua eredità); successivamente, il reo, nell’ambito della sentenza recante la sua condanna penale, verrà dichiarato “escluso” dalla sua successione di Tizia (ai sensi del combinato disposto degli artt. 537 *bis* c.p.p. e 463 *bis* c.c.) e, quindi, sarà definitivamente estromesso dal novero dei soggetti chiamati ad accettare l’eredità della moglie.

### I rapporti con la riabilitazione

Un aspetto meritevole di attenzione, infine, è quello relativo al rapporto tra l’istituto della “riabilitazione” (vale a dire, la dichiarazione di volontà, formale (19) e irrevocabile (20), proveniente dalla persona della cui eredità si tratta, volta a perdonare l’indegno e ad ammetterlo, quindi, alla propria successione) e la nuova disciplina introdotta dai sopra esaminati artt. 463 *bis* c.c. (la nuova “Sospensione dalla successione”) e 537 *bis* c.p.p. (la nuova “Indegnità a succedere” pronunciata dal giudice penale). La L. n. 4/2018, infatti, nulla ha previsto al riguardo e, pertanto, è necessario analizzare la nuova disciplina anche in funzione dell’effettuazione della riabilitazione. Ebbene, in assenza di un espresso divieto al riguardo, si ritiene che la disciplina della riabilitazione possa normalmente continuare a operare, seppur limitatamente al delitto di “omicidio tentato” di uno stretto congiunto: se, infatti, si ipotizzasse una riabilitazione rispetto al reato di “omicidio volontario” (21), si tratterebbe di una riabilitazione “preventiva” (disposta, cioè, nella previsione che uno stretto congiunto possa tenere, in futuro, una condotta omicida), la quale è ovviamente inammissibile (e, quindi, sarebbe affetta da insanabile nullità) (22).

(19) L’art. 466, comma 1, c.c., stabilisce infatti che la riabilitazione debba necessariamente essere contenuta in un “atto pubblico” o in un “testamento”.

(20) Nonostante, come si è detto, possa essere posta in essere anche a mezzo di testamento che è, al contrario, un atto revocabile, come stabilito dall’art. 679 c.c., che recita: “Non si può in alcun modo rinunciare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie [...]”; dunque, anche in seguito alla revoca del testamento, gli effetti della riabilitazione già disposta rimarrebbero stabili, analogamente a quanto previsto in tema di riconoscimento del figlio dall’art. 256 c.c., che dispone: “Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato”. Cfr., sul punto, L. Ferri, *Successioni*

*in generale*, Art. 456-511, in *Comm. Cod. civ.*, a cura di A. Scialoja - G. Branca, Bologna-Roma, 1997, 177; G. Grosso - A. Burdese, *Le successioni, Parte generale*, in *Tratt. Dir. civ. italiano*, a cura di F. Vassalli, Torino, 1977, 131.

(21) Nello stesso senso, cfr. R. Omodei Salè, *Il nuovo istituto della “Sospensione dalla successione” (art. 463-bis, c.c.)*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 5, 1165.

(22) Cfr., sul punto, G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, Milano, I, 2009, 193, secondo il quale, infatti, “l’indegno può essere riabilitato quando il fatto che determina l’indegnità è stato commesso anteriormente alla morte del *de cuius*” e non “se il fatto sia stato commesso in epoca contemporanea o successiva alla morte, non potendo il testatore riabilitare un suo successibile nella previsione che lo stesso in futuro possa

Con riferimento, dunque, al delitto di omicidio tentato, la riabilitazione comporterebbe non soltanto la cessazione degli effetti della nuova sanzione della “Sospensione dalla successione” dell’indagato, ma anche l’impedimento, al giudice penale, a dichiarare la sua “Indegnità a succedere” (ai sensi del nuovo art. 537 *bis* c.p.p.) qualora l’indagato venisse successivamente condannato per aver commesso il delitto di “omicidio tentato” nei confronti di uno “stretto congiunto” (23). Con riferimento, infine, alla riabilitazione c.d. “parziale” (24), occorre rammentare che è consentito al testatore disporre, in favore del potenziale indegno, un lascito testamentario senza che ciò comporti una totale riabilitazione del beneficiario; in tal caso, però, è necessario che dal testamento emerga la consapevolezza che il testatore fosse a conoscenza della causa di indegnità, in conformità a quanto disposto dall’art. 466, comma 2, c.c., secondo cui: “[...] l’indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa

dell’indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria” (25).

Pertanto, qualora il potenziale indegno sia beneficiario di un legato o, più in generale, di una disposizione testamentaria che non escluda l’apertura della successione legittima in suo favore (26) (e purché si tratti di disposizioni testamentarie effettuate in ossequio alla predetta normativa di cui all’art. 466, comma 2, c.c.), le sanzioni della “Sospensione dalla successione” (art. 463 *bis* c.c.) e della nuova “Indegnità a succedere” (art. 537 *bis* c.p.p.) continuano a trovare applicazione, poiché, se, da un lato, lo stretto congiunto del *de cuius* (colpevole di aver commesso il delitto di omicidio “tentato” nei confronti di quest’ultimo), potrà trattenere il singolo lascito testamentario che il *de cuius* ha disposto in suo favore, dall’altro lato, però, egli non sarà ammesso a succedere nella quota di eredità alla quale risulti essere chiamato in caso di eventuale apertura della successione *ab intestato* in suo favore.

---

commettere un atto di indegnità nei suoi confronti”. Ne deriva, quindi, che non potrebbe essere validamente effettuata una riabilitazione da parte di Tizia, la quale, temendo che il marito Caio stia programmando di ucciderla, intenda fin da ora perdonarlo e riabilitarlo per il caso in cui il marito, in futuro, commetta il suddetto delitto. Sulla impossibilità di esercitare il potere di riabilitazione in via preventiva rispetto allo stesso compimento del fatto causa di indegnità, si vedano, inoltre, C. Ruperto, voce *Indegnità a succedere*, in *Enc. giur.*, XVI, Roma 1989, 6; L. Coviello jr., *Diritto successorio (corso di lezioni)*, Bari, 1962, 196 ss.

(23) Nello stesso senso, cfr. R. Omodei Salè, *Il nuovo istituto della “Sospensione dalla successione” (art. 463-bis, c.c.)*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 5, 1165, secondo il quale: “La eventualità che il giudizio penale in corso si concluda con la archiviazione o il proscioglimento, con conseguente ripristino della delazione in favore del successibile, non pare, invero, dovere per forza precludere *ex ante* la configurabilità della riabilitazione, potendo semmai, qualora abbia luogo quell’esito, semplicemente

condurre a reputare la stessa *ex post* inefficace, in quanto ormai inutile”.

(24) Cfr. G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, Milano, I, 2009, 196.

(25) Un esempio di clausola testamentaria di riabilitazione parziale potrebbe essere il seguente: “Io sottoscritto Tiziano, pur consapevole del fatto che mio figlio Tizio sarà escluso dalla mia successione in quanto indegno per aver tentato di uccidermi, lego in suo favore la mia collezione di francobolli”.

(26) Si pensi, ad esempio, al caso in cui Tizio abbia tentato di uccidere moglie Tizia, la quale, pur consapevole della causa di indegnità, rediga testamento disponendo in favore del marito Tizio mediante un legato avente a oggetto la proprietà di un quadro: Tizio, in tal caso, oltre che essere qualificabile come legatario, rientra anche tra i soggetti successibili *ex lege* (in quanto coniuge della *de cuius*) e, pertanto, potrebbe essere chiamato alla successione *ab intestato* di Tizia.